

**ITALIA[®]
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

**Il Testo Unico Fonti
Rinnovabili:
modifiche introdotte dal
correttivo e dalla
disciplina aree idonee:**

**Principali novità e
criticità**

Emilio Sani
Marco Mazzi

27 marzo 2026

ITALIA SOLARE

La comunità italiana del fotovoltaico



1.500 SOCI



29 CONSIGLIERI



10 TEAM



3 SAGGI



28
Rappresentanti
regionali



12
Gruppi di lavoro



10
Membri CTS



SUPPORTO
AI SOCI



NETWORKING



FORMAZIONE



ADVOCACY



ANALISI DI
MERCATO

Affiliazioni



GLOBAL SOLAR
COUNCIL




ITALIA
SOLARE

Il fotovoltaico è di tutti

10 anni di ITALIA SOLARE


Una comunità che cresce nel
tempo

ITALIA SOLARE è l'unica associazione
in Italia dedicata esclusivamente al
fotovoltaico e alle integrazioni
tecnologiche per la gestione
intelligente dell'energia.



I nostri associati

Segmentazione per
tipologia



Indice

- 01 Struttura TU FER
- 02 Edilizia Libera
- 03 PAS
- 04 AU
- 05 Aree idonee e di accelerazione
- 06 Impatti operativi

Struttura TU FER

Regimi amministrativi
per gli impianti FER

Aggiornato con il
Correttivo 178/2025, il
DL 175/2025 e il DL
Bollette

01



Quadro normativo di riferimento



Quadro normativo di riferimento


Delega il Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi, nella prospettiva di sostenere la concorrenza e la competitività del Paese

Legge delega 118/2022 – Art.
26

Il comma 4 introduce una delega specifica per l'adozione "di uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'UE, della **razionalizzazione**, del **riordino** e della **semplificazione** della medesima normativa, (...)”.

Il comma 9 dell'articolo 26, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 4, uno o più **decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive**.

Obiettivo della riforma



Ambito di applicazione (art.1)

ART.1



Costruzione ed esercizio impianti FER



Accumuli



Elettrolizzatori




Modifiche e repowering



Opere connesse e infrastrutture
indispensabili

Adeguamento regioni



Principi generali (art. 2)

1

Pubblica utilità

2

Indifferibilità e urgenza

3

Ubicazione anche in
zona agricola

4

Celerità e omogeneità
nazionale

5

Divieto aggravamento
oneri

Interesse pubblico prevalente (art. 3)

- Prevalenza salvo nell'ipotesi di VIA negativa;
- Collegamento alla Direttiva RED III;
- Deroghe via DPCM;
- Esclusione per le aree idonee (art. 11 bis) e le zone di accelerazione (art. 12).



Nuove definizioni (art. 4)

Impianto ibrido

un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o più fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore. Nel caso di impianti ibridi prevale la disciplina meno semplificata

Impianto agrifv

impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione

Opere connesse

le opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette reti dell'energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi

Revisione potenza

il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.

Nuove definizioni (art. 4)

Infrastrutture indispensabili

le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi

Gestore del sistema di trasmissione nazionale

Rinvio all'articolo 1 ter, comma 1, del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239

Gestori del sistema di distribuzione

Rinvio all'articolo 9 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79

Digitalizzazione delle procedure (art.5)

Piattaforma
SUER

Modelli Unici

Interoperabilità

Centralizzazione
istanze

I tre regimi autorizzativi (art. 6):

1. Edilizia Libera (senza procedure ambientali)
2. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
(senza procedure ambientali)
3. Autorizzazione Unica (AU)

Edilizia Libera

02



Edilizia Libera: quadro generale (art.7)

●

Nessun titolo autorizzativo richiesto

●

È richiesta la compatibilità urbanistica, ma non se si è in area idonea

●


È richiesta la disponibilità delle aree se un impianti è in edilizia libere anche le sue opere di connessione sono in edilizia libera se non ci sono cause escludenti

●

Sono previste **deroghe in presenza vincoli e di attraversamento superfici pubbliche**

Edilizia Libera e vincoli

Se presenti:



Fotovoltaico su edifici (<12 MW)

Edilizia Libera



Integrato sulle coperture



Stessa inclinazione della falda



senza modifica della sagoma



Superficie \leq a quella della copertura

Fotovoltaico su edifici

Edilizia Libera



- impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di **fuori della zona A)** di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza: 1) **inferiore a 12 MW**, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) **fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti** cui sono asserviti;
- impianti fotovoltaici di potenza inferiore a **10 MW** collocati in **modalità flottante** su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20%;
- impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di **strutture turistiche o termali**, finalizzati a utilizzare prioritariamente **l'energia autoprodotta** per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza: 1) **inferiore a 10 MW**, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici; 2) **fino a 1 MW, se collocati a terra** in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

Fotovoltaico a terra in aree industriali

- $P < 5$ MW
- Ubicato in zone industriali/artigianali/commerciali
- Oppure in discariche e cave esaurite
- Problema che non deve interferire con strade e superfici pubbliche per cui quasi sempre in pas

Agrivoltaico in attività libera

- $P < 5$ MW
- Deve essere garantita la continuità agricola e pastorale
- Problema che non deve interferire con strade e superfici pubbliche per cui quasi sempre in pas

Accumuli in attività libera

- Fino a 10 MW;
- Opere di connessione incluse *(le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.)*



Impianti esistenti



Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:

- modifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il **potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione**, anche integrale, a condizione che: 1) nel caso di impianti fotovoltaici con **moduli** collocati **a terra, non incrementino l'area occupata** e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50%, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante; 2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, **non comportino un incremento dell'altezza mediana dei moduli** superiore a quella della balaustra perimetrale; 3) nel caso di impianti fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, **non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati**; 4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che **venga mantenuta l'integrazione architettonica**;

Impianti esistenti

Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:

- ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che **non incrementino il volume e la superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione** eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante;



Repowering: novità DL Bollette

Modifica Allegato A - D.Lgs.
190/2024:
Attività libera:

Rifacimento integrale
FV di impianti esistenti,
abilitati o autorizzati

Solo se ubicato in area
industriale e continui a
esserlo anche dopo
l'intervento


Indipendentemente
dalla potenza finale

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

03



Quando si applica la PAS (art.8)



Presupposti PAS

1

Disponibilità delle aree
(validi anche i contratti
preliminari)

2

Compatibilità
urbanistica, a meno che
non sia in area idonea

3

Possibile esproprio per
le opere connesse

Tempistiche PAS

30 gg (senza Conferenza dei Servizi): trascorsi i 30 giorni vale il **silenzio assenso**.


Eventuale sospensione di 30 gg per integrazioni.

60 gg (con CdS): trascorsi 60 giorni vale **silenzio assenso**

Decadenza:

1 anno avvio
3 anni fine lavori

Misure compensative



Vale per impianti con P
>1 MW

2%–3% proventi (PAS)

PAS: principali soglie

- FV su edifici P <10 MW i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio;
- FV in aree idonee e di accelerazione P <12 MW;
- FV a terra con P compresa tra 5 e 15 MW in aree industriali;
- FV flottante con P <10 MW.
- Agrivoltaico fino a 5 MW dove non si può fare edilizia libera



PAS: allegato B

Sono soggetti al regime di PAS:

- **impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;**
- **impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW** collocati in modalità **flottante** sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, anche artificiali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli con dighe per cui è richiesta AU;
- impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 1 MW;
- **le opere connesse e le infrastrutture indispensabili** alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

PAS: allegato B – sezione II

Sono soggetti al regime di PAS:

- modifiche, ivi inclusi il **potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati**, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che **non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20%**, a prescindere dalla potenza elettrica risultante;
- realizzazione delle **opere connesse e delle infrastrutture indispensabili** alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

PAS e accumuli

- All'interno del perimetro di impianti industriali;
- No aumento ingombri;
- Senza necessità di variante urbanistica.

(impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;)




Autorizzazione Unica (AU)

04



Quando si applica AU (art. 9)



AU: principali soglie

- impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW (competenza regionale);
- impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300 MW (competenza statale).



AU: allegato C

Interventi di competenza regionale:


- Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a impianti fotovoltaici di potenza pari o **superiore a 1 MW e fino a 300 MW**;
- impianti di **accumulo elettrochimico** o elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di **potenza uguale o inferiore a 300 MW** autorizzati ma non ancora realizzati;
- **opere connesse e infrastrutture** indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui ai precedenti interventi;
- **modifiche**, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di **impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili** alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione;
- impianti solari fotovoltaici collocati in modalità **flottante** sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

AU: allegato C

Interventi di competenza statale:

- impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza **superiore a 300 MW**;
- impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza superiore ai 200 MW;
- impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
- impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro;
- opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui ai precedenti interventi;
- **modifiche**, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, **riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva superiore a 300 MW**, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione;
- impianti solari fotovoltaici collocati **in modalità flottante** sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

Effetto Cumulo




Aree idonee e di accelerazione


05



Aree idonee (art. 11 bis)

- 
- i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono **realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%**, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
 - le **aree dei siti oggetto di bonifica** individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - le **cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;**
 - le **discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;**
 - i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
 - i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori;

Aree idonee (art. 11 bis)


- 
- i **beni del demanio militare** o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;
 - i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari,;
 - i **beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio**, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
 - per gli impianti fotovoltaici:
 - 1) **le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile**, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
 - 2) le aree adiacenti alla **rete autostradale** entro una distanza non superiore a **300 metri**;
 - 3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenti;
 - 4) **le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati**;
 - 5) le aree adibite a **parcheggi**, limitatamente alle strutture di copertura;
 - 6) gli **invasi idrici, i laghi di cave** e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale; 7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del **servizio idrico integrato**

Aree idonee (art. 11 bis)

Aree agricole


- L'installazione degli **impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra**, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente **agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione** degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f) e l), numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
- È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di **moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra**. Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a **conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile**. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo

Zone di accelerazione (art.12)



Zone di accelerazione

Sono aree di accelerazione le **aree industriali**, come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali comunque denominati;



Entro il **26 febbraio 2026** individuazione di **ulteriori aree da parte delle Regioni**, tra cui superfici **artificiali ed edificate**, le **infrastrutture di trasporto** e le zone immediatamente circostanti, i **parcheggi**, **le aziende agricole**, **i siti di smaltimento dei rifiuti**, **i siti industriali e le aree industriali attrezzate**, **le miniere**, **i corpi idrici interni artificiali**, **i laghi o i bacini artificiali** e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, ivi inclusi i **terreni degradati non utilizzabili per attività agricole**, le **aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica**.

Impatti operativi

06




Impatti su FV utility scale



Spostamento
soglie



Maggiore certezza
in aree idonee



Nel caso di rischio
cumulo si applica
AU




Rafforzamento
delle
compensazioni


Impatti su agrifv



Definizione
normativa esplicita



Distinzione attività
libera / PAS



Interazione con le
aree agricole




Rilevanza
continuità colturale

Impatti su accumuli e BESS




Inserimento
esplicito nel TU



PAS in contesti
industriali



Coordinamento con
le opere connesse



Allineamento con la
pianificazione di
rete



**ITALIA[®]
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

ITALIA SOLARE

Via Passerini 2, 20900 Monza (MB) – Italy

www.italiasolare.eu

info@italiasolare.eu

